

PROTOCOLLO DI INTESA FRA COMUNE DI TRENTO E COMUNE DI LAVIS PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DA PARTE DEI RESIDENTI DELLA FRAZIONE DI SAN LAZZARO DI MEANO E DI ALCUNE VIE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI GARDOLO DEL COMUNE DI TRENTO PRESSO I NIDI DEL COMUNE DI LAVIS. PERIODO 01.09.2020 – 31.07.2025

TRA

Il Comune di Trento, con sede a Trento, via Belenzani n. 19, Codice Fiscale e P.I. 00355870221, nella persona del Sindaco ALESSANDRO ANDREATTA domiciliato per la carica in Trento, Via Belenzani, 19, in qualità di Rappresentante legale del Comune di Trento

E

Il Comune di Lavis, con sede a Lavis, via, Codice Fiscale e P.I., nella persona del Sindaco domiciliato, per la carica presso la sede municipale in Lavis, Via, in qualità di Rappresentante legale del Comune di Lavis

PREMESSO CHE

la vicinanza e la contiguità territoriale fra i Comuni di Trento e Lavis ha determinato ormai da parecchi anni una gestione dei servizi pubblici coerente con gli aspetti fisici del territorio e coordinata ai bisogni dell'utenza, superando le ragioni formali del rispetto dei confini istituzionali a favore di un approccio funzionale;

in tale ottica con protocollo d'intesa 13 luglio 1989 le parti hanno regolamentato i servizi pubblici di mutuo interesse recependo l'esigenza dei residenti nelle zone limitrofe fra i due Comuni di poter fruire dei servizi essenziali presso le sedi erogatrici funzionalmente più comode e quindi geograficamente più vicine. Tale protocollo, tra l'altro, prevedeva la possibilità, per gli alunni residenti nelle zone interessate, di iscriversi indistintamente alle scuole dei due Comuni, seppure nel rispetto della normativa dei bacini d'utenza e, pertanto, nei limiti della disponibilità residuale rispetto ai posti disponibili già coperti dagli iscritti residenti;

negli ultimi anni, sulla base del protocollo d'intesa, i Comuni di Trento e Lavis hanno compiuto un percorso che ha portato alla ridefinizione dei rispettivi bacini di utenza della zona nord, con particolare riferimento alla zona di San Lazzaro di Meano e di parte della Circoscrizione di Gardolo che geograficamente e funzionalmente afferiscono al Comune di Lavis, al fine di rendere stabile, per gli abitanti di quella zona, la fruibilità dei servizi scolastici e degli altri servizi ad essi collegati quali il servizio di trasporto. Il Comune di Lavis accoglie quindi i residenti nel Comune di Trento, limitatamente al territorio sopra individuato e ricompreso nell'ambito del bacino di utenza, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dall'anno scolastico 2012/2013. Al fine di mantenere la continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dall'anno scolastico 2015/2016 il Comune di Lavis accoglie i medesimi residenti del Comune di Trento anche nelle scuole dell'infanzia del proprio territorio;

sulla base del medesimo approccio i Comuni di Trento e Lavis hanno avviato inoltre già nel 2008, con termine luglio 2015, una forma di collaborazione estendendo ai residenti della zona di San Lazzaro di Meano la possibilità di fruire del servizio di nido d'infanzia presso il Comune di Lavis, prevedendo su richiesta la riserva di alcuni posti;

da ultimo, in data 6 maggio 2015 è stato stipulato tra il Comune di Trento e il Comune di Lavis il protocollo n. 26.610 racc.per la messa a disposizione di 3 posti a tempo pieno presso il nido di Lavis, per la durata di cinque anni educativi con decorrenza dal 01.09.2015 e fino alla data del 31.07.2020;

le parti condividono sempre più l'importanza di promuovere azioni finalizzate all'organizzazione dei servizi rivolti alla cittadinanza che consenta alle famiglie di poter fruire dei servizi presso le strutture eroganti anche in funzione di una migliore conciliazione dei tempi famiglia e lavoro e quindi non soltanto in relazione al luogo di residenza;

alla luce del percorso intrapreso e del favore riscosso dalle famiglie, condividono la necessità e la volontà di proseguire nella direzione volta a garantire i servizi essenziali, ed in particolare i servizi educativo scolastici, superando il limite territoriale istituzionale. In questo modo, in coerenza con quanto già attuato e compatibilmente con le risorse disponibili, le parti intendono offrire alla famiglie residenti nella zona nord, definita con idonei provvedimenti, la possibilità di intraprendere fin dai primi anni di vita del bambino un percorso di continuità educativa e di conciliazione dei tempi di vita familiare, attraverso l'accesso al servizio di nido presso le strutture del Comune di Lavis;

i Comuni intendono pertanto favorire la fruizione del servizio di nido in un'ottica di continuità educativa dei servizi e di accesso compatibile con la realtà geografica dei residenti nella zona nord del Comune di Trento che di fatto, per la fruizione dei principali servizi, fanno capo al Comune di Lavis in quanto territorio limitrofo;

la L.P. 16 giugno 2006 n. 3, come modificata dalla L.P. 23 dicembre 2019 n. 13, ispirandosi al principio di sussidiarietà, nell'ambito della disciplina del nuovo assetto del governo delle autonomie locali, dispone che l'organizzazione dei servizi pubblici avvenga individuando ambiti territoriali ottimali;

la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e s.m. "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" riconosce a tutti i bambini e alle bambine il diritto a frequentare il nido d'infanzia e a tale finalità e allo scopo di assicurare una miglior integrazione tra la vita lavorativa e familiare "promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio – educative" e, nell'art. 10, attribuisce ai Comuni, tra l'altro, la funzione di programmazione in sede locale del sistema dei servizi e la predisposizione di progetti per la sua realizzazione individuando la modalità di erogazione dei servizi;

il "Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia" del Comune di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28 giugno 2007 e s.m., e il "Regolamento per la gestione dei servizi all'infanzia" del Comune di Lavis, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 48 del 7 luglio 2011 e s.m., stabiliscono nel loro art. 2, comma 2, che il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune concorre "alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia";

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Le premesse e le considerazioni del presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Il Comune di Trento ed il Comune di Lavis concordano sull'opportunità che, in ragione della vicinanza, i residenti nel Comune di Trento in zona limitrofa al Comune di Lavis, possano, nei limiti dei posti messi a disposizione, fare capo, per la fruizione del servizio

di nido, alle strutture del Comune di Lavis anziché del Comune di Trento cui appartengono, in quanto più funzionale rispetto all'organizzazione lavorativa e di vita quotidiana.

3. Il Comune di Trento ed il Comune di Lavis intendono a tale scopo collaborare al fine di ottimizzare la gestione e distribuzione del servizio di nido a favore delle famiglie residenti nella zona nord del Comune di Trento, ricadente funzionalmente nel Comune di Lavis e individuata nei territori della frazione di San Lazzaro di Meano e di parte della Circoscrizione di Gardolo così come definiti dall'Amministrazione comunale con propri atti.
4. Le parti si impegnano ad attuare tutto ciò che è di rispettiva competenza secondo quanto stabilito nei successivi articoli ed in particolare nell'art. 3.

Articolo 2

Durata

1. Il presente Protocollo ha durata pari a cinque anni educativi, con decorrenza dal 01/09/2020 o comunque dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti, se successiva, e fino alla data del 31 luglio 2025.

Articolo 3

Obblighi delle parti

1. Il Comune di Trento si impegna a:
 - prevedere la possibilità di fruire del servizio di nido, presso le strutture gestite dal Comune di Lavis, per i residenti nella zona di San Lazzaro di Meano del Comune di Trento e per i residenti nella circoscrizione di Gardolo (limitatamente alle vie definite dal Comune di Trento);
 - raccogliere la domanda degli aventi diritto di accedere al servizio di nido da fruire presso le strutture di Lavis e gestire le modalità di attribuzione dei posti di nido d'infanzia messi a disposizione dal Comune di Lavis;
 - comunicare al Comune di Lavis i nominativi degli aventi diritto alla frequenza del servizio di nido presso la struttura di Lavis;
 - comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, l'eventuale mancato utilizzo di tutti o parte dei posti disponibili presso il nido di Lavis;
 - chiedere l'eventuale attivazione dell'educatore di supporto in caso di bambini con bisogni educativi speciali;
 - gestire il rapporto economico/amministrativo con l'utente durante tutto il periodo di frequenza del servizio di nido compreso il calcolo, la riscossione e l'accertamento della retta dovuta dall'utente secondo quanto definito dalla relativa deliberazione di Giunta Comunale di Trento;
 - corrispondere al Comune di Lavis il rimborso della spesa definita a consuntivo per i posti di nido effettivamente occupati.
2. Il Comune di Lavis si impegna a:
 - mettere a disposizione del Comune di Trento tre posti presso i propri nidi d'infanzia accogliendo i bambini individuati dal Comune di Trento, per tutto il periodo di iscrizione fino alle dimissioni o all'acquisizione del diritto a frequentare la scuola dell'infanzia come previsto dalla carta della Qualità del Servizio di nido d'infanzia;

- comunicare mensilmente al Comune di Trento i dati relativi alla presenza e assenza dei bambini assegnati ai fini del calcolo della retta di frequenza;
- garantire l'assegnazione di un'eventuale educatore di supporto in caso di bambini con bisogni educativi speciali;
- aggiornare il Comune di Trento circa le modalità di gestione del servizio e il relativo costo;
- rendicontare annualmente il costo a carico del Comune di Trento.

Articolo 4

Aspetti economici

1. Ciascun Comune, in attuazione del presente protocollo, provvederà autonomamente con specifici propri atti a definire impegni ed accertamenti di risorse economiche da esso derivanti ed imputabili ai rispettivi bilanci.
2. In particolare:

Il comune di Lavis provvederà a:

a) definire e comunicare al Comune di Trento preventivamente entro il 30 settembre, il costo mensile presunto di ogni posto messo a disposizione del Comune di Trento sulla base:

- del costo mensile del servizio di nido comprensivo delle spese ordinarie di gestione;
- della quota di trasferimento provinciale annuale per il singolo posto di nido;
- del costo presunto dell'eventuale educatore di supporto;

b) inviare annualmente al Comune di Trento il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta per i posti occupati dagli utenti del Comune di Trento, calcolata secondo le modalità sopra definite, entro il 30 marzo.

Il Comune di Trento provvederà a liquidare annualmente la spesa rendicontata dal Comune di Lavis.

Articolo 5

Trattamento dati

1. Il Comune di Trento e il Comune di Lavis sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Lavis è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, _____

Per il Comune di Trento:

Il Sindaco

Alessandro Andreatta

Per il Comune di Lavis:

Il Sindaco

.....